

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

---

1045<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

(Pomeridiana)

---

Presidenza della vice presidente SALVATO,  
indi del presidente MANCINO

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-X

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-17

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 19-23

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 25-46



## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI . . . . . Pag. 1

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(1859) GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi

(106) DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(3129) BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento)

## Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1859:

SMURAGLIA (DS), f.f. relatore . . . . . 3

## SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE . . . . . Pag. 4  
PERA (FI) . . . . . 4

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1859, 106, 2700, 3129 e 4293:

FERRANTE (DS) . . . . . 5  
MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . . 5, 6  
MONTAGNINO (PPI) . . . . . 6  
D'ONOFRIO (CCD) . . . . . 6, 7  
PELELLA (DS) . . . . . 7  
PERUZZOTTI (LFNP) . . . . . 7  
LORENZI (DE) . . . . . 7, 8  
GRECO (FI) . . . . . 8  
MONTELEONE (AN) . . . . . 9  
MIGNONE (Misto-DU) . . . . . 9

## Seguito della discussione:

(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni):

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno 10  
NOVI (FI) . . . . . 15, 16  
Verifiche del numero legale . . . . . 15, 16

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 2 MARZO 2001 . . . . . 17

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Democrazia Europea: DE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 1859:**

Articoli 1 e 2 . . . . .	Pag. 19
Articolo 3 ed emendamento . . . . .	20
Articolo 4 ed emendamento . . . . .	21
Articoli 5 e 6 . . . . .	22
Articolo 7 ed emendamento . . . . .	22
Articolo 8 . . . . .	23

**ALLEGATO B****DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione . . . . .	25
------------------------	----

**GOVERNO**

Richieste di parere per nomine in enti pubblici . . . . .	Pag. 25
Trasmissione di documenti . . . . .	26

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . .	26
--	----

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	17
Interpellanze . . . . .	27
Interrogazioni . . . . .	28
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	46

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza della vice presidente SALVATO

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1859) *GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(106) *DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(2700) *BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) *BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

**(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento)**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1859.**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta notturna di ieri ha avuto inizio la discussione generale; poiché non vi sono altri iscritti a parlare, la dichiara chiusa. Sospende la seduta in attesa che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente esprima un nuovo parere sul disegno di legge.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,36, è ripresa alle ore 16,02).*

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

TABLADINI, *segretario*. Dà lettura del nuovo parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. *(v. Resoconto stenografico).*

SMURAGLIA, *f. f. relatore*. Presenta e illustra gli emendamenti 3.1 e 7.1, a sua firma, che rispondono alle condizioni poste dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, nonché l'emendamento 4.1. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1859, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato approva gli articoli 1 e 2.*

**Sui lavori del Senato**

PERA *(FI)*. Richiama l'attenzione della Presidente sul fatto che alcune Commissioni permanenti sono riunite in concomitanza dell'Aula.

PRESIDENTE. Rileva che l'Aula è stata convocata anticipatamente per esaminare un disegno di legge proposto dalle opposizioni; dispone comunque la sconvocazione delle Commissioni permanenti.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1859, 106, 2700, 3129 e 4293**

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 3.1 e l'articolo 3 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

FERRANTE (DS). A nome della Commissione bilancio, esprime parere di nulla osta.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 4.1 e gli articoli 4 nel testo emendato, 5 e 6.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento interamente sostitutivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 7.1, interamente sostitutivo dell'articolo 7, e l'articolo 8.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MONTAGNINO (PPI). A conclusione di una legislatura che ha svolto un lavoro importante nei riguardi dei disabili, il provvedimento in esame, pur non configurandosi come una misura straordinaria, è un passo avanti utile a garantire ulteriori diritti. Annuncia, pertanto, il convinto voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

D'ONOFRIO (CCD). L'approvazione del disegno di legge dimostra che sotto la spinta dell'opposizione si può ovviare alle disattenzioni della maggioranza nei confronti dei soggetti più deboli. Annuncia il voto favorevole del Gruppo CCD.

PELELLA (DS). Il Gruppo esprime grande soddisfazione per un provvedimento di solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli; è un atto di civiltà e di giustizia, che rappresenta un passo ulteriore del cammino già avviato e che andrà completato per il sostegno agli handicappati ed agli esclusi. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PERUZZOTTI (LFNP). Annuncia il voto favorevole della Lega, pur criticando il Governo per la ristrettezza dei finanziamenti messi a disposizione. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

LORENZI (*DE*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Democrazia Europea.

GRECO (*FI*). Esprime la soddisfazione anche personale per l'approvazione del disegno di legge, di cui è primo firmatario. Pur nella ristrettezza dello stanziamento, il provvedimento è comunque un segnale importante di solidarietà, anche per affermare il principio che non si tratta di muti ma di sordi che non hanno avuto la possibilità di apprendere il linguaggio. Si augura che nella prossima legislatura possano essere ampliate le misure per migliorare le condizioni di questi soggetti.

MONTELEONE (*AN*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo al provvedimento, che rappresenta un passo importante per la riclassificazione delle patologie, dopo quello già approvato in materia di minorazioni visive. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MIGNONE , (*Misto-DU*). Annuncia il voto favorevole dei Democratici.

*Il Senato approva il disegno di legge n. 1859, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 106, 2700, 3129 e 4293.*

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,22, è ripresa alle ore 16,30.*

## **Presidenza del presidente MANCINO**

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(4963) *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale.



BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Pur nella inevitabile insufficienza delle misure introdotte rispetto all'obiettivo dichiarato nel titolo del provvedimento, il Governo ritiene che gli strumenti proposti per una più efficace tutela della sicurezza dei cittadini possano far conseguire, nel contrasto alla criminalità comune, i risultati positivi già riscontrati, soprattutto nei primi anni '90, nella lotta alla criminalità organizzata. Occorre quindi valutare con obiettività le misure che rendono più autonome ed efficienti le attività di polizia giudiziaria ed il previsto ricorso ai contingenti militari nella vigilanza di particolari obiettivi, nonché le innovazioni di diritto penale sostanziale e di rito, tra cui una diversa classificazione dei reati ai fini del rilievo delle circostanze attenuanti ed il rafforzamento della custodia cautelare. Con riferimento alle obiezioni dei senatori Pera e Centaro sul comma 5 dell'articolo 6, per la connessione con altre norme del codice di procedura penale, la cessazione delle misure cautelari stabilite dalla Corte di cassazione interviene solo nel caso di annullamento della sentenza di appello senza rinvio. Per la particolare valenza sociale del disegno di legge è auspicabile che si possa verificare, così come è accaduto alla Camera dei deputati, una convergenza con le forze politiche di opposizione. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR e Misto-DU*).

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

NOVI (*FI*). Formula la proposta di non passare all'esame degli articoli e chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,24.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore Novi, dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 17,27, è ripresa alle ore 17,49.*

PRESIDENTE. Ancora su richiesta del senatore Novi, dispone la verifica del numero legale sulla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

TABLADINI, *segretario*. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 2 marzo 2001.

*La seduta termina alle ore 17,54.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Battafarano, Bernasconi, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Cioni, Daniele Galdi, De Martino Francesco, De Martino Guido, Di Pietro, D'Urso, Folloni, Fumagalli Carulli, Giaretta, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Mancini, Maritati, Mele, Occhipinti, Papini, Piloni, Rocchi, Taviani e Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Andreolli, D'Alessandro Prisco, Lauricella, Manzi, Pasquali, Pianetta e Servello, per partecipare all'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli Italiani all'estero.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 15,35*).

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

(1859) *GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(106) *DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(2700) *BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) *BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento)*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1859**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1859, 106, 2700, 3129 e 4293.

Ricordo che nel corso della seduta notturna di ieri ha avuto inizio la discussione generale. Non essendovi altri iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Onorevoli colleghi, poiché siamo in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che ha comunicato alla Presidenza di non aver ancora ultimato i suoi lavori, sospendo la seduta fino alle ore 16.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,36, è ripresa alle ore 16,02).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

TABLADINI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, a revisione del parere precedentemente espresso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 3 dell'articolo 3 le parole "pari a" siano sostituite con le seguenti "fino a"; che sia soppresso il comma 8 dell'articolo 3; che l'articolo 7 sia sostituito dal seguente:» 1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a lire 6.000 milioni annui da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della legge, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dei trasporti e della navigazione.».

SMURAGLIA, *f. f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA, *f. f. relatore*. Signora Presidente, sulla base delle indicazioni espresse nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, ho predisposto tre emendamenti al testo in discussione, che passo brevemente ad illustrare.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 3, l'emendamento 3.1 prevede una maggiore elasticità: mentre in precedenza si diceva «pari a», si utilizza la formulazione «fino a» un terzo (potrebbe quindi trattarsi anche di un credito inferiore, a seconda delle contingenze). Viene poi eliminato l'ultimo comma dell'articolo 3, che poneva problemi di natura fiscale. Poiché tale norma non incide in maniera rilevante sulla struttura del provvedimento, può essere eliminata senza problemi.

Si è altresì proposta con l'emendamento 7.1 la sostituzione dell'intero articolo 7, con una previsione recante una diversa copertura finanziaria che incontra il favore della Commissione bilancio.

Infine, anche a chiarimento dell'articolo 3, l'emendamento 4.1 meglio specifica un punto che avrebbe potuto suscitare contenzioso. Là dove si parla del «riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica», l'emendamento 7.1 propone di aggiungere che: «Le modalità del riconoscimento saranno determinate con regolamento adottato con decreto dal Ministro competente».

In tal modo, è sciolto anche questo nodo, sul quale credo che la Commissione bilancio non abbia problemi di sorta. Sarebbero così assolte tutte le condizioni poste e i dubbi intervenuti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1859, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

### **Sui lavori del Senato**

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signora Presidente, devo sollevare un problema per quanto riguarda l'ordine dei lavori.

In questo momento in Aula stiamo votando e, nonostante le nostre richieste, vi sono Commissioni (mi riferisco, in particolare, alla Commissione giustizia) in cui reclamano la nostra presenza per votare. Com'è possibile avere il dono dell'ubiquità?

Chiedo, per cortesia, che quando si vota in Aula, in particolare in questo momento, siano sconvocate d'ufficio le Commissioni. È vero che siamo in fine di legislatura, ma non è possibile che il Presidente della Commissione giustizia non sia presente in Aula e che richieda la nostra presenza in Commissione, mentre al tempo stesso dobbiamo rimanere in questa sede per votare. O votiamo da una parte o votiamo dall'altra, signora Presidente. Così non possiamo andare avanti, altrimenti facciamo una specie di contrabbando legislativo. Non va bene, non è corretto e non è nemmeno dignitoso. Richiamo pertanto la sua attenzione su questo problema, che si sta trascinando da giorni.

PRESIDENTE. Senatore Pera, la ringrazio per questo richiamo all'attenzione, ma la prego di credere che qui non c'è alcun contrabbando. Tra l'altro, stiamo discutendo un provvedimento dell'opposizione ed abbiamo anticipato l'inizio della seduta per poterlo esaminare.

Ciononostante, la questione che lei pone, a mio avviso, è giusta; quindi, autorizzo gli Uffici a contattare la Commissione giustizia per procedere alla sconvocazione della stessa.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1859, 106, 2700, 3129, e 4293**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento già illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal facente funzione relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento già illustrato.

Chiedo al senatore Ferrante qual è il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 4.1.

FERRANTE. Signora Presidente, il parere della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal facente funzione relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento già illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal facente funzione relatore, interamente sostitutivo dell'intero articolo 7.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

MONTAGNINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signora Presidente, credo che il senatore Battafarano abbia fatto bene ieri sera, durante la discussione generale, a ricordare il lavoro compiuto dal Governo e dal Parlamento nel corso della legislatura per rendere più agevole l'integrazione sociale dei disabili e per garantire i loro diritti. In questi anni è aumentata la capacità di ascolto delle categorie svantaggiate; è altresì aumentata la consapevolezza che una società diventa più giusta quando riesce a dare risposte alle categorie più deboli, quando riesce a garantirne i diritti.

In questi anni è stata potenziata la legislazione per rendere meno complicata la vita dei soggetti più deboli, dei disabili; sono state adottate misure e provvedimenti volti a garantire i diritti di cittadinanza. Il disegno di legge in esame va in questa direzione; non si tratta di una misura straordinaria, bensì di un passo avanti nella consapevolezza della necessità di garantire ulteriori diritti.

Credo che la delega conferita al Governo per riequilibrare, anche dal punto di vista economico, le misure previste dall'attuale legislazione, debba essere esercitata, rappresentando anch'essa un avanzamento nel segno dell'equità. Per queste ragioni il Gruppo dei Popolari voterà, in modo convinto, a favore del disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS)*.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



D'ONOFRIO. Signora Presidente, anche i senatori del CCD voteranno a favore del disegno di legge, convinti – lo eravamo ieri e lo siamo oggi – che, utilizzando l'esiguo tempo parlamentare a disposizione per l'esame dei disegni di legge di iniziativa delle opposizioni, si possa rimediare ad un'antica e radicata cattiveria, durata troppi anni: la disattenzione nei confronti dei sordi privi di parola.

Rimediamo oggi ad un errore commesso da tanti, per molti anni; vorremmo evitare che ciò sia oggetto di campagna elettorale.

PELELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Democratici di Sinistra voterà a favore del disegno di legge per i minorati uditivi.

L'approvazione di un testo che offre opportunità ed esprime grande attenzione per i soggetti deboli della società è motivo di grande soddisfazione. Il provvedimento si collega ad altre iniziative che hanno parimenti rivolto attenzione a coloro che, nella vicenda umana, non possono competere ad armi pari. È ancora poco; occorre fare di più in una società in cui vanno tenuti saldi e fermi elementi di solidarietà. Resta ancora molto da fare per coloro che sono esclusi, per coloro che vivono difficoltà di inserimento, per coloro che, in conseguenza di *handicap*, appaiono svantaggiati e sono considerati, spesso in maniera ottusa, diversi.

Questo disegno di legge fa compiere al Parlamento e all'intero Paese un atto di giustizia e di civiltà. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord su questo provvedimento. Devo avanzare un rilievo critico nei confronti del Governo. La signora ministro Toia ieri sera ci aveva promesso un grande sforzo; in realtà, lo sforzo è stato moderato – mi riferisco al comma stralciato, riguardante l'IVA al 4 per cento – e con maggiore attenzione saremmo riusciti a fare meglio.

Mi auguro che l'altro ramo del Parlamento, con l'accordo di tutte le forze politiche, approvi al più presto il provvedimento, affinché divenga legge. In ogni caso è auspicabile che tutte le forze politiche si impegnino a migliorare il provvedimento nella prossima legislatura. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole di Democrazia Europea all'importante provvedimento in favore dei sordi preverbalisti.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, come primo firmatario del disegno di legge adottato come testo base dalla Commissione lavoro e previdenza sociale per elaborare a sua volta l'articolato da portare in Aula, non posso ritenermi completamente soddisfatto perché, come ho già dichiarato ieri sera, il provvedimento è nato per fornire un segnale più tangibile di quello che stiamo dando ora ad una categoria di minorati, quelli uditivi, discriminata rispetto ad altre, come quella dei ciechi, ai quali sono state riconosciute particolari provvidenze.

Non posso però non essere riconoscente e grato al Governo, nonostante ieri sera io mi sia lasciato andare ad uno sfogo denunciando il Governo stesso di insensibilità nei confronti di questa categoria. Tale sfogo era dovuto al fatto che, nonostante la solerzia del senatore Smuraglia – che ringrazio – il quale più volte ha ripreso l'esame del provvedimento per addivenire ad un testo unificato e concordato con tutte le forze politiche, circa un anno di attento lavoro sembrava quasi vanificato perché il Governo non era ancora pronto per esprimersi in merito alla copertura finanziaria di queste piccole, piccolissime provvidenze. In quel momento ho provato rabbia nel constatare che invece per altri settori sono state sperperate energie finanziarie, mentre per questa categoria il Governo ha dimostrato una certa avarizia.

Esprimo anche la mia gratitudine alla signora ministro Toia, che si è fatta carico di individuare una soluzione; se ora stiamo per licenziare il disegno di legge, lo dobbiamo anche al piccolo contributo dello stesso Governo. Avremmo potuto fare di più, avremmo potuto programmare in termini più ampi, ma anche con questa contenutezza stiamo dando un piccolo segnale di solidarietà utile a questa particolare categoria per abbattere muri di silenzio e di incomprensioni tra una parte della società, quella fortunata perché sana, ed un'altra rappresentata dalla categoria dei sordi preverbalisti.

Questo termine è molto significativo ed importante. Viene introdotto per la prima volta nella legislazione e vorremmo che venisse diffuso anche fuori di quest'Aula per non definire più questi soggetti «sordomuti», dal momento che non sono affatto muti; se sono incapaci di parlare è perché la società finora non ha contribuito a permettere loro di apprendere il linguaggio, e questo è accaduto per mancanza di strumenti. Definendoli da oggi in poi «sordi preverbalisti» vogliamo riconoscere che le loro qualità vocali sono intatte, mentre manca loro la capacità uditiva, e a tale menomazione si può sopperire con i piccoli sostegni previsti dal disegno di legge.

Si tratta di un primo passo, ma mi auguro che il futuro Governo riprenda in esame tutte le altre previsioni inserite nel provvedimento firmato da me e dall'intera opposizione. C'è da sperare, quindi, che in un prossimo futuro la condizione e la posizione sociali di questa categoria siano migliori di quelle che registriamo in questo momento.

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale sul disegno di legge in esame.

Esprimo il mio personale compiacimento per il fatto che il provvedimento rappresenta una prima rivisitazione di alcune patologie. A tale proposito, ricordo che alcuni mesi or sono è stato approvato un disegno di legge che finalmente posizionava correttamente le minorazioni visive. Quel provvedimento era importante così come quello che stiamo per licenziare oggi.

Pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale esprime convintamente il proprio voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

MIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGNONE. Signora Presidente, a nome dei Democratici-L'Ulivo dichiaro il voto favorevole sul provvedimento di legge sui sordi preverbal, cui peraltro ha partecipato anche con la sua iniziativa la senatrice Mazzuca Poggiolini.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge n. 1859, nel testo emendato.

**È approvato.**

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 106, 2700, 3129 e 4293.

Come convenuto, sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,22, è ripresa alle ore 16,30).*

## Presidenza del presidente MANCINO

### Seguito della discussione del disegno di legge:

**(4963) *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4963, già approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, colleghi, introducendo un'ampia antologia sulla storia del pensiero politico, un noto studioso italiano si rivolgeva al lettore chiedendo che l'opera, alla quale aveva lavorato per anni e che comprendeva passi diversi e molteplici, tratti dai pensatori politici della tradizione europea, venisse giudicata per quello che conteneva e non per quello che non conteneva, perché è evidente che qualsiasi opera non può mai esaurire tutti gli aspetti dei temi che intende trattare; questo a maggior ragione vale per le leggi, anche quando ad esse si pongono dei titoli che necessariamente hanno una portata generale, come quello che indica come scopo di queste norme la «tutela della sicurezza dei cittadini».

In realtà, questo disegno di legge contiene norme relative ad alcuni aspetti specifici e rilevanti in materia di sicurezza.

Siamo convinti, pur senza troppa enfasi, che queste norme offrano strumenti utili ed efficaci alla tutela della sicurezza e all'azione di contrasto nei confronti della criminalità diffusa (poiché questo è il problema fondamentale con il quale abbiamo a che fare) in una fase nella quale, per l'iniziativa e per il lavoro svolto dalle Forze di polizia, per le nuove norme introdotte nella prima parte degli anni '90 ed anche per le indagini giudiziarie condotte da magistrati professionalmente capaci ed indipendenti, è stato ottenuto il risultato di sferrare colpi rilevanti, in certi momenti anche decisivi, ai gruppi dirigenti della grande criminalità organizzata italiana.

Negli anni '90 abbiamo destrutturato alcune delle più feroci cosche della criminalità organizzata italiana. Si può calcolare che nell'ultimo anno sono stati catturati latitanti delle organizzazioni mafiose in un numero che, in percentuale, è pari ad un latitante ogni ventiquattro ore. Que-

sto, da un lato, testimonia quale fosse la pericolosità di quelle organizzazioni e, dall'altro, quanto si è fatto in questi anni per neutralizzare l'aggressività della mafia, grazie soprattutto all'impegno delle Forze di polizia e di quelle specializzate.

Ho ricordato poco fa le nuove norme introdotte per potenziare l'azione di contrasto nei confronti della mafia. Quelle norme sono state varate in diverse forme, ma soprattutto con lo strumento – discutibile – della decretazione d'urgenza e tuttavia in una situazione – quella presente all'inizio degli anni '90 – nella quale era necessario intervenire con la massima tempestività. Anche quelle norme contenevano, comunque, un intreccio tra profili che si riferivano specificamente all'azione degli apparati il cui compito è garantire sicurezza e prevenire e contrastare le azioni criminali e profili che attengono, invece, più strettamente all'amministrazione della giustizia e alle regole della procedura penale.

Il decreto-legge che porta il nome dei due ministri di allora (Scotti e Martelli), conteneva norme rilevanti e significative ed incideva sulle regole del codice di procedura penale; è possibile, anche se su questo terreno il legislatore deve muoversi con grande cautela e autocontrollo, che per la tutela della sicurezza si intervenga anche sul versante della giustizia allo scopo di rimuovere o circoscrivere contraddizioni e limiti che sul terreno dell'amministrazione della giustizia si manifestino, in modo tale da limitare o svuotare l'azione di contrasto di determinati tipi di reato e di determinate forme di criminalità.

Dobbiamo compiere il massimo sforzo – e qui il criterio di metodo suggerito dal collega Pera deve essere tenuto presente – affinché le regole generali del processo non vengano snaturate. Tuttavia, vi sono casi e situazioni in cui, proprio per rimuovere elementi di contraddittorietà rispetto alle esigenze di sicurezza sul terreno dell'amministrazione della giustizia, è giusto e opportuno intervenire. Si tratta di compiere un'attenta ponderazione dei valori in gioco. In realtà, sulle norme del cosiddetto pacchetto sicurezza c'è stata una lunga discussione; non è vero che esse sono rimaste «a giacere» durante tutto il periodo in cui erano all'esame della Camera. La discussione c'è stata ed è stata vivace e ha risentito delle contrapposizioni politiche che, soprattutto negli ultimi due anni, abbiamo visto emergere con forza sul terreno della politica della sicurezza. Ma pur risentendo di queste contrapposizioni politiche, devo dire, per averla seguita in gran parte, che quella discussione è stata stringente sul merito delle norme e la stessa è stata sviluppata dal Governo e dalla maggioranza in un rapporto in alcuni momenti complicato, difficile e conflittuale con l'opposizione. È stato però un rapporto che partiva sempre dal merito dei problemi e che si risolveva, nell'azione quotidiana e concreta, in Commissione giustizia e poi in Aula alla Camera, nell'adozione di formulazioni che tenevano conto dei punti di vista di tutti e quindi anche dell'opposizione. Alcune di queste norme sono state scritte assieme alle forze dell'opposizione, tant'è vero che, nonostante le legittime critiche, perché la funzione dell'opposizione è anche quella di non acquietarsi ai provvedimenti che la maggioranza ritiene opportuni e validi, abbiamo alla fine

registrato il voto favorevole dell'opposizione stessa su queste norme, perché esse, ad un giudizio sereno, appaiono utili e opportune.

Ve ne sono alcune che riguardano più specificamente i profili della tutela della sicurezza, per stare alla distinzione proposta oggi nel suo intervento dal collega Pera. Ricordo quegli articoli del disegno di legge che riguardano le attività di polizia ed i poteri di controllo. Abbiamo esteso con queste norme i poteri di ricerca autonoma da parte della Polizia giudiziaria nell'ambito delle investigazioni penali. Prevediamo per la prima volta, dopo l'emanazione della nuova disciplina che si riferisce alle licenze ed ai controlli relativi alle attività artigianali e commerciali, che possano svolgersi controlli di polizia su determinate attività, per l'appunto commerciali o artigianali, soggette ad autorizzazione; un tempo si trattava dell'autorizzazione prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A che servono in concreto questi controlli più estesi? Richiamo alla vostra attenzione soltanto due esempi di attività che potrebbero essere sottoposte a questi controlli: quella dei laboratori orafi e quella dei cosiddetti sfasciacarrozze. Sembrano disposizioni «terra terra» e minute, ma si tratta di norme rilevanti, poiché ci offrono strumenti utili per sterilizzare il circuito della ricettazione e per bloccare tale pratica. Ma allora, quale strumento migliore per contrastare i reati quotidiani della criminalità diffusa, i furti negli appartamenti e i furti di autovetture?

Quale migliore strumento di un controllo che ci mette in condizione di individuare e colpire i ricettatori? Perché è più difficile correre dietro al singolo ladro d'appartamenti o di autovetture; invece, la via maestra da seguire è colpire il circuito della ricettazione e bloccarlo.

Così, vi sono altre norme che prevedono, sulla base di un sistema di garanzie certe, delle quali abbiamo discusso a lungo, l'utilizzazione di contingenti militari nella vigilanza di obiettivi fissi, la stessa procedura che abbiamo seguito nell'operazione «Vespri siciliani» e in operazioni analoghe decise ciascuna con decreto-legge. Con tali norme facciamo in modo che vi sia una previsione generale; tuttavia, viene anche necessariamente richiesta, per procedere a questo impiego di contingenti militari, una decisione del Consiglio dei ministri e una serie di altre decisioni che toccano ad organi dello Stato e che sono tali da circondare di tutte le garanzie necessarie questo tipo di impiego.

Ancora, sull'attività della polizia giudiziaria, considero rilevante la norma che limita le notifiche da parte della polizia giudiziaria agli atti relativi a procedimenti con detenuti e, poi, ad altri casi circoscritti di assoluta urgenza.

Quali sono, invece, le norme che incidono su profili di diritto penale sostanziale e sulle norme di rito? Anzitutto, una norma di diritto penale sostanziale che sottintende un mutamento dei criteri di classificazione di determinati reati. Diciamo che è una norma che interviene sulla gerarchia dei beni protetti, tale da considerarli non più reati minori che, per il gioco della comparazione e per il rilievo delle circostanze attenuanti, sono puniti con pene irrisorie. Invece, reati quali i furti negli appartamenti, i furti con

strappo, gli scippi vengono diversamente configurati in modo tale che sia chiaro il giudizio sociale di disvalore su di essi. Non più reati minori, ma reati che, in quanto colpiscono le persone più deboli, feriscono la vita quotidiana dei cittadini e hanno un'offensività tale da essere valutati diversamente dal passato nel sistema proveniente dal codice Rocco.

Vi sono, inoltre, norme che rafforzano la custodia cautelare e la sua funzione in rapporto non solo alla tutela della genuinità del processo, ma anche in rapporto alla difesa sociale. Poi, le norme che scoraggiano o impediscono i ricorsi in Cassazione infondati, meramente dilatori o tali da investire questioni che non rientrano nella funzione istituzionale del ricorso in Cassazione. Quelle norme contribuiscono all'accelerazione dei processi penali, poiché in un numero maggiore di casi la sentenza di appello, in quanto noi scoraggiamo i ricorsi manifestamente infondati in Cassazione, diventerà definitiva con gli ovvi effetti, che noi tutti possiamo immaginare, in termini di certezza e di effettività della pena.

Si tratta, dunque, di una serie di norme che rafforzano i diritti dei cittadini, che contribuiscono alla sicurezza di questi ultimi. Lo stesso dicasi per la norma contenuta nell'articolo 13, che si riferisce alla custodia cautelare nel caso della sentenza di condanna in appello: quando vi è una recidiva tale custodia cautelare, dopo la sentenza di condanna in appello, diventa la regola.

C'è un punto su cui si sono espresse alcune obiezioni e che desidero rapidamente richiamare prima di concludere la valutazione politica del Governo in ordine a questo disegno di legge ed al dibattito che stiamo conducendo. Tali obiezioni sono state avanzate nei confronti dell'articolo 6, comma 5, il quale introduce dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale un articolo 624-*bis*, stabilendo che: «La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari».

Ho ascoltato con attenzione le obiezioni formulate dai colleghi Centaro e Pera, secondo cui il riferimento al caso di annullamento della sentenza d'appello deve intendersi come l'evocazione della categoria generale dell'annullamento. Ci troveremmo di fronte alla menzione di un *genus* e poiché questo *genus* non si definisce ulteriormente, cioè non figura nel testo la *species* dell'annullamento senza rinvio, la norma dovrebbe intendersi riferita a tutti i casi di annullamento, all'annullamento in generale.

A me pare che così non sia e che una corretta lettura dell'articolo 624-*bis* in relazione ad altre norme del codice di procedura penale debba intendersi necessariamente come un annullamento senza rinvio: ad una corretta lettura dell'articolo 624-*bis* non possiamo che concludere che ci troviamo di fronte alla previsione di un annullamento senza rinvio.

Voglio sottolineare come l'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale parli espressamente di un annullamento con rinvio, in un'ipotesi normativa che se messa in relazione all'articolo 624-*bis* di cui stiamo parlando ci aiuta a meglio comprenderlo e darne l'unica interpretazione ragionevole possibile: «Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedi-

mento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

Se l'annullamento menzionato nell'articolo 624-*bis* dovesse comprendere anche l'annullamento con rinvio, come i colleghi Centaro e Pera sostengono, la norma dell'articolo 303, comma 2, diventerebbe priva di senso ed inapplicabile. Infatti, quale senso avrebbe la norma che fa nuovamente decorrere i termini di custodia cautelare ove vi fosse, in caso di annullamento con rinvio, la scarcerazione?

Non ne avrebbe nessuno. Dunque, l'unica interpretazione ragionevole dell'articolo 624-*bis*, un'interpretazione che coincide con la sua lettera e con la connessione di questa norma all'articolo 303, comma 2, è che esso riguardi l'annullamento senza rinvio; un annullamento che coincide con la conclusione del processo. Del resto, questo intendimento, questo modo di intendere l'articolo 303, comma 2, già traspare dalla giurisprudenza. Basti pensare alla cassazione penale, sezione I, 19 aprile 1999, n. 2091.

Io posso ritenere, come un lettore di queste norme, che sarebbe stato più opportuno che l'articolo 6, comma 5, nell'introdurre l'articolo 624-*bis* fosse più preciso. Tuttavia, per l'importanza che hanno i lavori preparatori nell'approvazione di un disegno di legge di questo tipo, voglio dire qui che l'unica interpretazione corrispondente alla lettera e ragionevole di questo articolo che noi ci accingiamo a discutere (ed io mi auguro ad approvare insieme al complesso del disegno di legge) è quella in base alla quale l'annullamento di cui qui si parla è senza rinvio.

Il Governo attribuisce un particolare valore a questo disegno di legge, senza enfatizzarne i contenuti. Non esistono sul terreno della sicurezza soluzioni taumaturgiche ed io spero che ciascuno se ne accorga, lo comprenda. Nella maggioranza e nell'opposizione, noi dobbiamo avere ben chiaro che l'obiettivo di una maggiore tutela della sicurezza si persegue gradualmente attraverso molteplici interventi. Quindi, nessuna bacchetta magica, nessuna ricetta taumaturgica, ma una legge che comprende norme che corrispondono alle attese dei cittadini; norme che inaspriscono le pene per i reati più vili e che suscitano più allarme, quelli contro le persone deboli; norme che rafforzano i poteri di controllo della polizia sia pure entro una cornice certa di garanzie.

Ciascuno ha svolto un ruolo in questa ponderazione dei valori. Avete ascoltato l'intervento del senatore Pettinato, portatore delle esigenze garantiste delle quali abbiamo cercato di tenere conto nella definizione di questo testo di legge.

Il Governo auspica fortemente che esso sia approvato al più presto ed anche una convergenza con l'opposizione, che ha tutto il diritto di criticare, ha tutto il diritto di chiedere di più, ma sbaglierebbe e si porrebbe contro la domanda di sicurezza che viene dai cittadini se, contraddicendo



alla scelta già compiuta alla Camera, votasse contro. Noi speriamo che vi sia anche al Senato una maggioranza ampia.

Comunque, il Governo lavorerà in queste ore perché la maggioranza ci sia e perché questo disegno di legge venga approvato e diventi legge per i cittadini italiani. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR e Misto-DU*).

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 3.5, 6.14, 17.0.1, 17.0.2 e 3.100, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, purtroppo ognuno deve fare il suo lavoro; il sottosegretario Brutti ha soppesato le parole. Io sono costretto ad avanzare richiesta di non passaggio all'esame degli articoli e quindi anche a chiedere la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. È una sua facoltà.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,24*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4963**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

### Verifica del numero legale

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, ribadisco la mia richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore segretario segnala alcune luci accese sui banchi della sinistra cui non corrispondano senatori presenti).*

Invito i senatori a sedersi ai loro banchi. Ci troviamo sempre di fronte a contestazioni che certamente non fanno onore a tutti noi.

Il Senato non è in numero legale.

Vi avverto che alla terza votazione, verificate ed apprezzate le circostanze, rinvierò l'esame del disegno di legge alla prossima settimana.

Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,27, è ripresa alle ore 17,49).*

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4963

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

### Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, reiteriamo la proposta di non passaggio all'esame degli articoli e chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4963 ad altra seduta.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TABLADINI, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di venerdì 2 marzo 2001**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 2 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta. *(ore 17,54).*



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859)**

## ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

**Approvato**

1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito con l'espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva».

## Art. 2.

**Approvato**

1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi preverbali, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l'assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati.

2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l'iscrizione.

4. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbalmente e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.

### Art. 3.

#### **Approvato con un emendamento**

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all'abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità.

2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui al predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma, un credito d'imposta pari a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a lire 400 milioni.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d'imposta.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

8. Alla tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il numero 30 è inserito il seguente:

«30-bis) dispositivi ed ausili destinati al supporto alla comunicazione acquistati da soggetti pubblici e privati che operano con finalità di sostegno alle persone minorate dell'udito e delle loro famiglie».

## EMENDAMENTO

### 3.1

IL RELATORE *f.f.*

#### **Approvato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «pari a» con le altre: «fino a»; sopprimere il comma 8.*

---

## ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 4.

#### **Approvato con un emendamento**

1. Ai soggetti minorati dell'udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dalla predetta legge n. 381 del 1970 è concesso il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica.

## EMENDAMENTO

**4.1**IL RELATORE *f.f.***Approvato**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo :«Le modalità del riconoscimento saranno determinate con regolamento adottato con decreto del Ministro competente.»*

---

## ARTICOLI 5, 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 5.

**Approvato**

1. Le società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati da persone minorate dell'udito, un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti.

## Art. 6.

**Approvato**

1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.

## Art. 7.

**Non posto in votazione (\*)**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(\*) Approvato l'emendamento 7.1, interamente sostitutivo dell'articolo

## EMENDAMENTO

### 7.1

IL RELATORE *ff.*

### **Approvato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art.7.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a lire 6.000 milioni annui da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della legge, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dei trasporti e della navigazione».

---

## ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 8.

### **Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---



## Allegato B

### Disegni di legge, assegnazione

#### In sede referente

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Dep. POLI BORTONE Adriana

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809-B)

*C. 4462 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C. 5017, C. 5036, C. 4995, C. 5181, C. 5467, C. 5671, C. 5695, C. 5830, C. 5856, C. 5874, C. 5918, C. 5919, C. 5947, C. 5948, C. 5949, C. 5888, C. 6044, C. 6327, C. 6376); S. 4809 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S. 3632); C. 4462-B approvato dalla Camera dei Deputati; (assegnato in data 01/03/01)*

#### Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Gennaro Terracciano a Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 180).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Lucio Guasti a Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) (n. 181).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Il Ministro dell'Ambiente ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Rossi a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (n. 182).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Con lettere in data 27 febbraio 2001, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Sa Nazzaro Sesia (Novara), Salerno, Capua (Caserta), Formia (Latina), Roseto degli Abruzzi (Teramo), Cagliari, Capoterra (Cagliari), Albenga (Savona), Corigliano Calabro (Cosenza), Fermo (Ascoli Piceno), Civitavecchia (Roma), Ciampino (Roma), Lamezia Terme (Catanzaro), Lavello (Potenza), San Paolo Solbrito (Asti), Novoli (Lecce), Turbigo (Milano), San Felice a Cancellò (Caserta), Campi Salentina (Lecce), Ardea (Roma), Gallarate (Varese), San Mauro Torinese (Torino), Scurzolengo (Asti), Palmi (Reggio Calabria), Greggio (Vercelli), Roccaraso (L'Aquila), San Biagio Saracinisco (Frosinone), Cutrofiano (Lecce), e del consiglio provinciale di Imperia.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

La Corte dei conti, con lettere in data 26 febbraio 2001, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti (E.N.S.), per gli esercizi dal 1997 al 1999 (*Doc. XV, n. 320*);

Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera (E.F.I.M.), per gli esercizi dal 1998 al 30 giugno 2000 (*Doc. XV, n. 321*).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

### Interpellanze

LA LOGGIA, PERA, NOVI, BALDINI, VENTUCCI, VEGAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* –

Premesso che:

in un articolo comparso sul quotidiano «La Stampa» di lunedì 11 dicembre 2000, a firma del giornalista Francesco La Licata, è comparso un elenco di 329 persone indicate da 13 pentiti come in vario modo compromesse con Cosa Nostra;

la lista di nomi costituirebbe uno «strumento consultivo e di lavoro dei magistrati di Palermo», quindi un documento interno utilizzato come strumento d'indagine;

fra i nomi indicati è compreso quello di Giuseppe Alessi, fondatore della Democrazia Cristiana in Sicilia, personaggio di spicco dell'avvocatura nazionale, parlamentare regionale ed europeo;

considerato che:

la pubblicazione di uno strumento d'indagine su un mezzo d'informazione costituisce violazione del segreto istruttorio;

nei confronti di tali persone debbono essere state effettuate delle indagini che, o sono finite con l'archiviazione delle accuse ed il cui risultato dovrebbe essere noto agli indagati, oppure sono ancora in corso;

ove le indagini fossero ancora in corso la fuga di notizie sarebbe estremamente grave;

se, al contrario, nessuna indagine fosse stata avviata perché le fonti d'accusa sono state ritenute irrilevanti, la pubblicazione su un giornale della notizia non può che ritenersi inutilmente vessatoria e gravemente lesiva nei confronti dei soggetti chiamati in causa;

nessuna indagine è stata avviata, perlomeno per quanto risulta a conoscenza dell'interessato, nei confronti dell'onorevole Alessi,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda far conoscere, nell'ambito delle sue competenze, i risultati delle indagini avviate dalla procura di Palermo in merito alle accuse formulate dai 13 pentiti sulle 329 persone indicate nella «lista»;

in particolare, quale attività sia stata effettuata nei confronti dell'onorevole Alessi, al fine di dissipare definitivamente l'ombra di ambiguità determinata dalla sua presenza nella lista della procura che, inevitabilmente, provoca un turbamento all'integrità ed alla stima di cui incondizionatamente l'avvocato Alessi gode;

se sia stata promossa un'indagine al fine d'individuare le modalità attraverso cui il giornalista de «La Stampa» sia entrato in possesso di un documento istruttorio;

se non si ritenga grave che il nome di molti onorabili e rispettati cittadini italiani sia accostato a vario titolo sulla stampa alla mafia attraverso la pubblicazione di un documento proveniente da un ufficio di procura;

quali iniziative si intenda assumere in merito ai fatti narrati.

(2-01217)

### Interrogazioni

SARACCO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

per la rottamazione dei mezzi meccanici agricoli è necessaria la redazione di apposito regolamento tuttora *in itinere*, mentre gli agricoltori non riescono a programmare alcunchè visto l'avvio dell'attività agricola dopo la pausa invernale;

per avvalersi delle provvidenze disposte per l'acquisto di gasolio agricolo è necessario espletare pratiche burocratiche che gli agricoltori ritengono defaticanti al punto di dissuaderli dall'avvalersi dei pur significativi vantaggi economici che ne derivano,

si chiede di sapere:

se il Ministro adito non ritenga necessario, utile, opportuno provvedere con la massima sollecitudine alla stesura e approvazione del predetto regolamento per la rottamazione dei mezzi meccanici agricoli;

se non ritenga altresì doveroso essenzializzare gli adempimenti burocratici, giungendo magari all'attribuzione di una quantità media di gasolio agricolo per ettaro di terreno.

(3-04351)

MIGONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Tenuto conto dell'importanza che, per motivi storici, culturali, politici ed economici, riveste l'Argentina per l'Italia e l'economia argentina per gli investitori italiani e che tale interesse si è tradotto anche nella sottoscrizione da parte dei Governi dei due paesi di importanti accordi di cooperazione;

considerato:

che in una intervista rilasciata al quotidiano «Clarín», il 24 febbraio 2001, l'ambasciatore Giovanni Jannuzzi ha rilevato l'esistenza in Argentina di un problema di certezza del diritto per gli investitori italiani, richiamando una recente vicenda che ha interessato l'Italgas;

che purtroppo quella vicenda non è unica: altre ve ne sono, ad esempio nell'attività bancaria, dove alcune tra le più importanti banche italiane hanno subito perdite rilevanti in conseguenza del fallimento del Banco di Credito Provincial, legato alla scoperta di attività illecite non percepibili per mancanza di trasparenza e di vigilanza. Il Banco Centrale della Repubblica Argentina è oggi al centro di più vicende giudiziarie e di iniziative parlamentari argentine, che lo ritengono responsabile di inadeguata vigilanza,

l'interrogante chiede di sapere, in vista dei prossimi incontri con il governo argentino, quali passi intenda intraprendere il Governo italiano per creare un clima adeguato di fiducia per gli investitori italiani, anche allo scopo di rendere pienamente operanti l'interesse degli imprenditori italiani per l'economia argentina e i trattati sottoscritti dai due paesi.

(3-04352)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BONAVITA. – *Al Ministro delle finanze. – Premesso che:*

per l'applicazione delle nuove disposizioni previste dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per le associazioni sportive dilettantistiche sussistono aspetti problematici non ancora chiariti in sede ministeriale ed in particolare non è stato emanato il regolamento di attuazione previsto al comma 4 per quanto concerne gli adempimenti contabili ed amministrativi;

con l'emanazione dei modelli e delle relative istruzioni per la Dichiarazione del 770/2001 è stato previsto l'obbligo di presentare tale dichiarazione per tutte le società sportive dilettantistiche che abbiano, nel corso del 2000, erogato indennità trasferta, rimborsi forfetari, premi e compensi ancorché tali erogazioni non siano stata assoggettate a ritenuta, nonostante la sopra citata legge preveda per tali compensi una franchigia di L. 10.000.000 esenti da imposta in quanto non concorrono a formare reddito se erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

in sede di dibattito parlamentare durante l'iter di approvazione del collegato fiscale 2000 (legge n. 342/2000) il Senato ha approvato un ordine del giorno impegnando il Governo a definire delle procedure contabili-amministrative semplificate per le società sportive dilettantistiche,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro delle finanze per dare attuazione al sopra citato ordine del giorno approvato dal Senato relativo all'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e se non sia opportuno escludere dalla Dichiarazione 770/2001 le società sportiva dilettantistica che nel corso del 2000 hanno erogato compensi non assoggettati a ritenuta in quanto gli stessi non concorrono a formare reddito se erogati nell'esercizio diretto di attività sportivo dilettantistica.

(4-22420)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici. – Premesso che:*

nell'abitato di Itri, comune della provincia di Latina e, precisamente all'altezza del Ponte S. Rocco, di epoca romana, vengono scaricati nell'alveo del torrente denominato Rio Torto ingenti quantità di liquami provenienti dalla rete fognaria comunale;

tutto questo avviene a cielo aperto con emissioni di insopportabili e nauseabonde esalazioni pregiudizievoli per l'incolumità fisica dei cittadini del popoloso quartiere;

tale emergenza sanitaria risulta aggravata per la presenza di grossi ratti, zanzare ed insetti molesti vari, certamente veicoli di infezione;

il comune di Itri a seguito di finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio di circa 300.000.000 di lire con decreti nn. 1396, 1407 del 15 luglio 1996 e n. 1351 del 12 luglio 1996 ha espletato gara d'appalto ed affidato i relativi lavori, oggi conclusi, per realizzare un collettore fognario lungo il Rio Torto onde captare gli sbocchi fognari ancora non allacciati ed immetterli, mediante un impianto di sollevamento, nel depuratore comunale;

nonostante le opere eseguite non sembra che il problema sia stato risolto tant'è che i liquami continuano a scorrere indisturbati nell'alveo del torrente riversandosi ed inquinando il vicino golfo di Gaeta;

i cittadini costituitisi in Comitato hanno avviato una petizione raccogliendo circa 1.100 firme inviate al Prefetto ed altre autorità e, presentando denuncia ai carabinieri di Itri per la ricerca di eventuali responsabilità anche penali;

la situazione igienica risulta aggravata anche per la presenza nel quartiere di un allevamento bovino sprovvisto dei relativi requisiti di legge e sanitari, tant'è, che il municipio ha emesso un'ordinanza di sgombero scaduta nell'ottobre 2000 e mai fatta rispettare,

si chiede di sapere se i Ministri interessati non ritengano di avviare, nell'ambito della propria competenza, una indagine volta a verificare la gravità della situazione igienico ambientale e la funzionalità delle opere pubbliche eseguite, al fine di salvaguardare il territorio interessato da ogni forma di inquinamento, coinvolgendo anche la Regione Lazio per quanto di sua pertinenza.

(4-22421)

PACE, PEDRIZZI, COLLINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nell'attuale Ministero delle finanze il dottor Giorgio Tino ha recentemente assunto la carica di direttore generale degli affari generali e del personale nonché *ad interim* quella di segretario generale (facente funzioni);

che in ragione della necessaria attività relazionale del predetto ufficio all'inizio del dicembre 2000 il signor Giancarlo Di Marco, nella qualità di presidente del circolo di «Alleanza Nazionale» del Ministero delle finanze, ha chiesto al dottor Tino un breve appuntamento fissatogli quindi per il successivo 23 dicembre;

che tale appuntamento è risultato differito dal dottor Tino, attraverso il personale di segreteria, una prima volta (in forza di asseriti impegni improrogabili) per un giorno immediatamente successivo alle festività natalizie, e nuovamente spostato per le vie brevi a data da destinarsi;

che risulta anche un telegramma (indirizzato nuovamente al dottor Tino, firmato dal signor Di Marco e datato 23 gennaio 2001) confermando, in maniera gentile ed educata, l'esigenza di un breve incontro, fissato quindi per il successivo 12 febbraio e ribadito per mezzo di una telefonata da parte di quella segreteria;



che il signor Di Marco, venuto appositamente e puntualmente da Milano a Roma, il 12 febbraio dalla segretaria del dottor Tino si è sentito rispondere *de visu*, all'ora stabilita, che il direttore generale era assente per nuovi ed improrogabili impegni e che non era riscontrabile alcun elemento idoneo a far fissare in futuro un nuovo appuntamento col medesimo signor Di Marco, che quindi è stato orientato verso un direttore centrale gerarchicamente sottoposto al predetto direttore generale,

si chiede di sapere:

quali motivazioni effettive abbiano presieduto a tanti rinvii assumenti sempre più un sapore grottesco, e se ciò possa esser riferito alla carica di presidente del circolo «AN» delle Finanze, della quale il signor Di Marco è investito;

se dunque nel Dicastero delle finanze sia legittimata una qualche forma di discriminazione nelle relazioni umane e sociali a seconda del gradimento sulla professione ideologica e partitica degli interlocutori rispetto ad autorità ministeriali e se comunque nell'attuale contesto politico-istituzionale taluni direttori generali siano scelti ed insediati, nonché apprezzati, per la loro capacità di irridere la fondamentale esigenza del rispetto umano, nonché comunque le norme di buona educazione e di civile convivenza.

(4-22422)

FERRANTE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

la Commissione Ufficiale ministeriale per l'attuazione della legge sul riordino dei cicli scolastici si appresta a preparare le «competenze» e i «curricula» per la scuola secondaria dopo aver recentemente definito quelli relativi alla scuola di base;

giunge notizia che il nuovo dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione del Ministero della pubblica istruzione si prepari ad emanare specifici decreti per permettere alle scuole superiori di tutta Italia, dal prossimo anno scolastico 2001/2002, di adottare con le modalità previste per l'autonomia i quadri-orario e i programmi del progetto sperimentale «pilotato» dell'ex Direzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione, denominato «Progetto Autonomia», attualmente in corso di sperimentazione in circa 160 Istituti superiori;

considerato che è opportuno evitare equivoci fra sperimentazioni ministeriali ed attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare ogni utile, necessaria e immediata iniziativa diretta a promuovere un chiaro e indispensabile coordinamento tra i lavori della Commissione ministeriale, anche in considerazione dell'ampio dibattito in corso per la riforma dei cicli della scuola secondaria, e la prossima eventuale emanazione dei decreti di introduzione dei quadri-orario e dei programmi del progetto sperimentale «Autonomia» e, quindi, a non consen-

tire quelle iniziative che potrebbero compromettere la corretta attuazione della riforma già avviata.

(4-22423)

NAVA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge n. 127 del 1997 ha introdotto nell'Ordinamento giuridico italiano il «difensore civico», organo alternativo ai Comitati regionali di controllo;

che il comma 45 dell'art.17 della citata legge conferisce le pubbliche potestà di controllo sostitutivo al difensore civico, sottraendole al CO.RE.CO. nelle regioni in cui sia stato costituito;

che la legge regionale della Campania n.21/93, all'art.21 disciplina il controllo sostitutivo a mezzo nomina di Commissari *ad acta* «pubblici dipendenti», con liquidazione di un gettone di rimborso spese di lire 100.000 a seduta e con relativa limitazione dei massimi del tutto irrisori;

che per contro il difensore civico della regione Campania ha adottato specifico «decreto» che attribuisce compensi ai Commissari *ad acta*, inquadrandoli, quindi, nella categoria dei liberi professionisti con conseguente inserimento nella tariffa professionale;

che nel caso in cui il CO.RE.CO nomina un commissario *ad acta*, così come previsto dal comma 44, art. 17 della legge n.127/97, emerge una profonda disparità di trattamento economico rispetto alla nomina proveniente dal difensore civico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga ingiustificata, inammissibile, immotivata ed illegittima una tale disparità di trattamento economico;

se non vi debba essere sul piano del diritto positivo una alternativa perfetta tra CO.RE.CO. e difensore civico;

se una legge regionale che disciplina l'esercizio del controllo sostitutivo da parte del CO.RE.CO. non debba vincolare anche il difensore civico regionale.

(4-22424)

PASTORE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

– il giorno 25 gennaio 2001 è stata convocata presso gli uffici del Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Abruzzo di Pescara la signora Ezilda Conti, quale proprietaria di un appartamento ceduto in uso gratuito al figlio Alberto Pitocco nel 1995, al fine di acquisirne la documentazione relativa;

– in tale occasione la signora Conti ha confermato le dichiarazioni del figlio in proposito e, dando seguito a richiesta dell'Ufficio precedente, ha esibito, tra l'altro, la ricevuta di presentazione all'Ufficio del Registro di Pescara del contratto di comodato effettuato tra la stessa e il signor Pitocco in data 25 gennaio 2001;

– tale registrazione, a parere dell'Ufficio precedente, avrebbe dovuto essere effettuata nel 1995, da quando cioè il signor Pitocco occupa l'appartamento, e pertanto, risultando eseguita oltre il termine dei 20

giorni previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, contestata la supposta infrazione, il fatto è stato segnalato all'Ufficio del Registro di Pescara;

– la signora Conti è stata quindi ritenuta responsabile, in base al medesimo verbale, della violazione prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, che prevede una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 3.000.000 se, in caso di cessione della proprietà o del godimento o dell'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, non vengono comunicati all'Autorità locale di polizia, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene;

– l'interessata è stata inoltre informata della possibilità di avvalersi, entro 60 giorni, della facoltà di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che consente il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di lire 400.000, pari al doppio della sanzione minima prevista;

– il comportamento dell'Ufficio precedente non è esente da gravi censure sia di ordine strettamente giuridico sia, e conseguentemente, di ordine politico-istituzionale;

– in diritto si rileva che la contestazione circa la mancata registrazione del comodato è assolutamente inconsistente, in quanto la legge di registro espressamente prevede che siano soggetti alla registrazione solo gli atti scritti (articolo 2, comma 1, lettera *b*), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), mentre il comodato è un contratto a forma libera, che si perfeziona anche verbalmente o per comportamenti concludenti, quindi al di fuori del regime previsto dalla legge di registro; inoltre, ove l'Ufficio avesse voluto contestare un rapporto diverso dal comodato, avrebbe dovuto esso Ufficio dimostrare il proprio assunto e non certamente il contribuente dimostrare l'insussistenza dei dubbi dell'Ufficio stesso;

– ancor più grave risulta poi l'atteggiamento dei verbalizzanti in ordine alla contestazione della mancata comunicazione della dichiarazione *ex* articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in primo luogo, in punto di stretto diritto si rileva che la suddetta norma prevede che la violazione possa essere accertata dagli organi di polizia giudiziaria ma che la sanzione debba essere applicata dal sindaco, mentre gli agenti precedenti hanno essi stessi applicato la sanzione, debordando dai limiti previsti dall'ordinamento; ma anche la contestazione dell'addebito appare del tutto infondata, considerando la «ratio» della disposizione ritenuta violata (è bene ricordare che questa venne introdotta dopo che, a seguito del rapimento e dell'omicidio dell'onorevole Moro, si constatò che i terroristi possedevano numerosi appartamenti sotto falso nome e il legislatore allora ritenne di poter rimediare a ciò obbligando tutti i proprietari, in caso di alienazione, affitto o comunque cessione in uso a terzi di un fabbricato o sua

porzione, a denunciare tra l'altro «gli estremi del documento di identità o di riconoscimento» dell'interessato, al fine di verificare che questo non risultasse falsificato o rubato). A ben riflettere, è lecito pretendere che anche nell'ambito di rapporti familiari, quali quelli oggetto della vicenda in esame, si debba applicare la norma in questione? Non avvertiamo un certo fastidio a pretendere che un genitore chieda al proprio figlio un documento di identità perchè l'Autorità di polizia proceda all'accertamento della «genuinità» del documento stesso? Ci sarebbe da dubitare dell'applicabilità di tale legge alla questione presa in esame. E, comunque, appare del tutto ipotizzabile che, a distanza di sei anni dalla cessione in comodato dell'alloggio, il padre del comodatario, oggi deceduto, ma che, all'epoca, come risulta dalle dichiarazioni a verbale e come è credibile, si era occupato della consegna dell'alloggio stesso, abbia presentato la dichiarazione richiesta e la relativa ricevuta si sia poi potuta smarrire;

sul piano politico-istituzionale, la vicenda si presta, a parere dell'interrogante, ad amare considerazioni che richiedono l'intervento del Ministro in indirizzo, in quanto non sfugge che, considerato il contesto della vicenda e tenuto conto della situazione delle persone coinvolte (madre vedova e figlio), preso atto dei toni e della perentorietà usata dai verbalizzanti, l'Amministrazione finanziaria appaia con il volto più negativo che si possa ad essa attribuire, volta cioè a vessare letteralmente il malcapitato con addebiti inconsistenti e atteggiamenti minatori, degni della parte peggiore della tradizione, peraltro benemerita, della nostra polizia tributaria, si chiede di conoscere:

– quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per ricondurre nell'alveo della legalità i rilievi contenuti nel suddetto verbale;

– quali verifiche intenda porre in atto per accertare se simili atteggiamenti vessatori siano il frutto di comportamenti sporadici ed isolati di alcuni «solerti» finanziari ovvero siano autorizzati, se non resi doverosi, da disposizioni ed istruzioni provenienti dai vari Comandi periferici ovvero dal Comando centrale;

– quali iniziative intenda attuare affinché l'amministrazione tributaria nel suo complesso (compresa la Guardia di finanza) abbia a considerare il contribuente come cittadino e come persona e non come oggetto di procedure di accertamento, che evidentemente l'amministrazione ritiene debbano comunque condurre ad esiti positivi per il fisco.

(4-22425)

PETTINATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nella seduta del 13 novembre 2000 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Biella, sulla base di un presunto esposto del Procuratore della Repubblica, dottor Ugo Adinolfi, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della dottoressa Elettra Veronese, la quale avrebbe concordato con lo stesso Procuratore l'emissione di un decreto penale di condanna e lo avrebbe, poi, impugnato;

che, per riferire sulla vicenda e soprattutto perché confermasse che il decreto penale, cui l'incolpazione si riferisce, non è mai stato impu-

gnato, la dottoressa Veronese ha indicato, quale testimone a discolpa, lo stesso Procuratore della Repubblica;

che, immediatamente dopo tale indicazione, il Consiglio dell'Ordine ha modificato l'incolpazione a carico della dottoressa Veronese, contestandole di essersi lamentata del Procuratore nel corso di una conversazione con un maresciallo;

che la modifica della contestazione è, evidentemente, diretta a esentare il dottor Adinolfi da una incombenza per lui fastidiosa, mentre per altro verso tradisce la volontà di colpire la dottoressa Veronese, a partire da una aperta e grave violazione del suo diritto di difesa nel procedimento disciplinare;

che il comportamento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Biella e del suo presidente costituisce il segno di una anomala subordinazione nei confronti dell'Autorità giudiziaria inquirente e di una corrispondente inadeguatezza del Consiglio medesimo, e del suo presidente, ad assolvere i propri compiti istituzionali;

che l'azione persecutoria nei confronti della dottoressa Veronese deve essere messa in relazione al ruolo dalla stessa svolto nel tutelare gli interessi di un detenuto e, presumibilmente, in dichiarazioni a lei attribuite da un quotidiano nazionale, che, per quanto non possano in alcun modo giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare, hanno, evidentemente, turbato autorevoli suscettibilità alla cui reazione sono probabilmente dovuti gli eventi successivi, qui ricordati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi nei fatti suesposti un atteggiamento di ostilità nei confronti della dottoressa Veronese;

quali iniziative intenda adottare per tutelare, a tutti i livelli, i diritti e le garanzie professionali della d.ssa Veronese.

(4-22426)

MILIO, PELLICINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

la validità territoriale della licenza per l'esercizio dell'attività di investigazione privata risulterebbe sottoposta alle seguenti norme:

a) articolo 134 del regio decreto 773/31 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: al fine di poter aprire una sede per ogni provincia ove l'investigatore intende operare, si rende necessario chiedere al prefetto competente sulla singola giurisdizione una nuova licenza per ogni sede;

b) articolo 257 del regio decreto 635/40 – regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: si tratta del caso dell'investigatore già in possesso di licenza *ex* articolo 134 del regio decreto 773/31 – testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che intende operare in più province, senza però aprire nuove sedi. In questa circostanza l'investigatore deve chiedere ed ottenere la preventiva approvazione da parte del prefetto competente per giurisdizione con la sede del professionista;

il signor Stefano Ceciliati, titolare dell'Istituto Investigazione SaS, corrente in Mestre – Venezia, regolarmente abilitato all'esercizio

di tale attività dal Prefetto di Venezia secondo la particolarità descritta al precedente punto b), è stato oggetto di una serie di note ministeriali (circolari del Ministero dell'interno: n. 559/C/12839.10089.D.A. del 15 giugno 1992; n. 559/C.15693.10089.D.A.(1) del 20 dicembre 1994; n. 559/C.5808.10089.D.A) il cui contenuto sarebbe in contrasto con norme legislative (diritto costituzionale del cittadino di scegliere il professionista di fiducia e domiciliare i propri affari dove meglio gli aggrada - diritto al libero mercato, alla concorrenza ed alla libera circolazione dei beni e dei servizi - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 773/31 e suo regolamento di esecuzione del regio decreto 635/40) oltre che con la giurisprudenza in esse citata (parere 17 giugno 1958, n. 1093, Consiglio di Stato in sede consultiva, diffuso con circolare n. 10.15420.10089.D.A.7(2) del 4 agosto 1958, nel quale si stabilisce che l'attività dell'investigatore privato non ha limite territoriale alcuno, con la sola prescrizione, ai fini della prevenzione di pubblica sicurezza, solo per sapere dove il professionista estende la sua attività a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di indicare le località nelle «tabelle delle operazioni e delle tariffe» previste dall'articolo 257 del regio decreto 635/40 - regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vistate per approvazione ai sensi dell'articolo 135 del regio decreto 773/31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed in corso di validità alla data di ogni singola operazione; le autorizzazioni si leggono secondo il loro ordine cronologico, nel senso che le successive modificano od abrogano le precedenti); Corte di cassazione, sezione III penale, del 2 aprile 1992, n. 732, e sentenza del TAR Puglia, sezione I, Lecce del 12 gennaio 1995, n. 206, le quali sostanzialmente affermano che l'attività dell'investigatore privato può essere estesa oltre il territorio della provincia del Prefetto decretante l'autorizzazione, utilizzando due strumenti normativi:

mediante l'apertura di nuovi uffici nell'ambito del territorio della/e provincia/e ove il professionista intende estendere la sua attività, chiedendo una nuova licenza *ex* articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per ogni ufficio;

senza l'apertura di nuovi uffici, facendosi autorizzare mediante lo strumento delle «tabelle delle operazioni e delle tariffe» previsto dall'articolo 257 del regio decreto 635/40 regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

sentenza del Pretore di Ravenna del 17 febbraio 1997, n.248, nella quale con stupore ci si accorge che è una assoluzione con formula piena proprio nei confronti del signor Ceciliati dall'accusa di esercizio della professione al di fuori dei limiti del territorio della provincia di Venezia, iniziative che lederebbero i diritti dell'agenzia investigativa di Ceciliati;

nei confronti di Ceciliati sarebbero state avviate presso varie Procure italiane numerose azioni giudiziarie aventi ad oggetto una insussistente ipotesi di esercizio abusivo della professione di investigatore privato, con il risultato di denunciare alla Autorità giudiziaria fatti che nella

realtà non costituiscono reato e quindi con grave danno, oltre che per l'interessato, anche per l'erario e l'Amministrazione della giustizia;

il TAR del Veneto (con ben tre ordinanze), il Consiglio di Stato (con il rigetto di un ricorso proposto dal Ministero dell'interno), l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (con un giudizio di merito), unitamente a numerosissime Preture italiane, hanno concordemente ritenuto legittima l'attività dell'investigatore;

tuttavia tale «accanimento» giudiziario nei confronti del Ceciliati ha comportato un ingente esborso di denaro, che rischia di provocare un tracollo finanziario conseguente ai costi della difesa ed ai danni strutturali, di immagine e commerciali nei confronti della sua azienda,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato, ad onore della auspicata trasparenza della Pubblica Amministrazione, intenda informare con nota scritta gli uffici periferici del suo Ministero del fatto che l'investigatore Stefano Ceciliati può svolgere legittimamente i servizi investigativi abilitatigli, secondo le modalità, le tariffe e sul territorio (tutta Italia), approvati nell'ambito delle tabelle previste dall'articolo 257 del regio decreto 635/40 - regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dal prefetto di Venezia, con autorizzazione protocollo n. 301/92 AI Div. P.A. del 12 dicembre del 1994, attualmente in corso di validità, ove, in caso negativo, sia specificata la motivazione giuridica del diniego di detto titolo;

se intenda verificare che all'interno del suo Ministero non agiscano *lobby* di interesse economico privato, con turbativa del libero mercato, e cosa intenda fare, in caso positivo, per rimediare a questo gravissimo stato di cose.

(4-22427)

ASCIUTTI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 6, commi 13 - 19, della legge 23 dicembre 2001, n. 388, prevede che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;

per investimento ambientale si intende il costo dell'acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera b), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente;

già dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio i suddetti investimenti;

il Ministro dell'industria, sentito il Ministro dell'ambiente, dovrebbe effettuare nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati;

considerato che a tutt'oggi le imprese interessate non hanno avuto alcuna informazione a riguardo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire, in tempi brevi, per attuare quanto stabilito dalle citate norme al fine di agevolare,

con disposizioni che stabiliscono tempi e modi, le piccole e medie imprese nella loro attività di investimenti ambientali.

(4-22428)

SERENA – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso che:

il Consiglio dei ministri su conforme parere del Ministro dell'interno Bianco ha disposto lo scioglimento del movimento politico «Fronte Nazionale»;

tale atto, che ha comportato anche la confisca dei beni dello stesso, è stato preso sulla convinzione che la sentenza della Corte di cassazione del 1999 abbia «definitivamente sancito» che il predetto movimento sarebbe una «organizzazione avente fra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione razziale»;

tale motivazione si basa su un falso gravissimo e grossolano;

infatti, tale sentenza non è definitiva, in quanto si è trattato di sentenza di annullamento con rinvio del procedimento in oggetto alla Corte d'assise d'appello di Venezia per la celebrazione *ex novo* del secondo grado di giudizio per gli imputati che non avevano aderito al patteggiamento in III grado;

tale rinnovata fase d'Appello è stata poi nuovamente impugnata in Corte di cassazione ove ancora non è stata discussa;

non è quindi vero che tale sentenza abbia «definitivamente sancito, eccetera» perché non era e non è sentenza definitiva passata in giudicato;

inoltre, va rilevato che risulterebbe all'interrogante come la fase dell'Appello rinnovato sia stata affetta da numerose violazioni dei diritti alla difesa e sono stati compiuti dalla Corte d'assise d'appello di Venezia gravissimi reati, fra cui: omissione di atti d'ufficio, rifiuto di atti dovuti d'ufficio, sottrazione di documenti probatori rilevanti, rifiuto di termini a difesa, violazione degli obblighi di regolare contraddittorio fra le parti e violazione degli obblighi di notificazione di decreti e ordinanze di difensori;

tali violazioni sono state tutte puntualmente denunciate dall'avvocato Edoardo Longo di Pordenone e dal suo assistito dottor Carlo Gariglio di Valfenera (Asti),

si chiede di sapere:

se il Consiglio dei Ministri fosse a conoscenza di quanto sopra e che pendono vari procedimenti penali contro i giudici della corte d'assise d'appello di Venezia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento;

se si ritenga che vi possano essere state pressioni da parte del Ministero dell'interno nei confronti dei giudici della corte d'assise per la rapida condanna con violazione dei diritti della difesa garantiti dall'articolo 24 della Costituzione e per uno scientifico sabotaggio ed ostruzionismo delle azioni difensive dei legali.

(4-22429)



MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 21 febbraio 2001 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge n. 4948 recante «Disposizioni in materia di difesa d'ufficio», finalizzato a garantire una effettiva difesa legale a chi non è munito di un difensore di fiducia;

tale legge prevede, tra l'altro, la corresponsione al difensore d'ufficio di un compenso, in misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio, 1990, n. 217;

in data 28 febbraio 2001 è stata, altresì, approvata in via definitiva la nuova regolamentazione contenuta nel disegno di legge n. 4954 in materia di «patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti»;

secondo le esultanti dichiarazioni generosamente rese da esponenti della maggioranza e della opposizione e ampiamente diffuse dalla stampa tali leggi completerebbero il quadro normativo collegato all'attuazione del cosiddetto «giusto processo»;

l'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria) nonché l'articolo 6 della legge sul gratuito patrocinio prevedono che il giudice, chiamato a decidere sulla ammissibilità o meno di tale beneficio, acquisisca il previo parere del pubblico ministero, esamini gli atti e i documenti da esso prodotti e, nel caso di soggetto imputato di alcuno dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o di persone preposte o sottoposte a misura di prevenzione, interpellì il questore, la DIA, la DNA e accerti attraverso la Guardia di finanza anche il tenore di vita dei predetti soggetti,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza che per le prestazioni professionali rese dai legali che assistono coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio vengono liquidati onorari costantemente «abbattuti» in sede giudiziale malgrado il previo parere di congruità del Consiglio dell'Ordine di appartenenza e abbondantemente al di sotto dei minimi tariffari, peraltro inderogabili per legge e, di fatto, in misura mortificante per la dignità del lavoro di quei professionisti;

se sia a conoscenza, altresì, che per la mera «presenza all'udienza» un legale dei collaboratori di giustizia percepisce, di regola, oltre al rimborso delle spese, la somma di lire 1.500.000 e la relativa parcella sfugge al previo controllo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

se sia a conoscenza che al difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio ed imputato del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dalla morte dell'ostaggio e dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, a fronte di un onorario calcolato in lire 92.070.000, «tenuto conto della complessità del processo» come affermato dalla stessa Corte nel contesto di una ordinanza, sono state liquidate lire 9.152.000 (proc. pen. n. 33/99 RG Corte d'assise d'appello di Palermo);

se ritenga compatibile la farraginoso procedura di accertamento dei presupposti con l'«effettivo» e reale esercizio del diritto di difesa anche alla luce dell'articolo 24, comma 3, della Costituzione, la cui corretta interpretazione è stata ribadita dalla stessa Corte costituzionale con la sen-

tenza n. 144 del 30 marzo 1992 laddove ha affermato che «la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe incompatibile con controlli e indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante»;

le ragioni per le quali in palese violazione di legge non vengano rispettate in sede giudiziale le norme che disciplinano la liquidazione degli onorari degli avvocati malgrado il parere di congruità dell'Ordine professionale e il versamento della relativa tassa;

le ragioni per le quali la valutazione di congruità per le «ricche» parcelle dei legali dei «collaboratori di giustizia» è sottratta all'Ordine forense competente e attribuita, *contra legem*, al Servizio centrale di protezione che, utilizzando denaro pubblico, liquida parcelle talmente generose da farle ritenere quasi una *captatio benevolentiae* nei confronti degli stessi legali;

quali iniziative intenda assumere, anche alla luce della nuova normativa, per evitare il protrarsi di tale situazione irragionevole ed abnorme e se non ritenga di dover sollecitare il Consiglio nazionale forense, anche nelle sue articolazioni periferiche, ad un controllo più penetrante, attento e puntuale per rimuovere tale stato di fatto che, nell'un caso e nell'altro, mortifica il corretto esercizio della professione forense;

se non ritenga che sia ormai urgente ed improcrastinabile che gli onorari dei difensori dei «collaboratori di giustizia» siano posti a carico degli stessi soggetti o, comunque, ricavati dalla alienazione e/o confisca dei loro beni di provenienza criminale.

(4-22430)

PETTINATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il signor Ivo Menna di Vasto (Chieti) dopo dieci anni di convivenza con la Signora Avallone Maria Cristina dalla cui relazione ha avuto due figli: Cristiano e Chiara, nel febbraio del 2000 decidevano di separarsi;

la signora Avallone abbandona la casa familiare insieme ai figli costringendo così il signor Menna a chiedere l'ausilio e l'intervento delle operatrici del consultorio familiare di Vasto per poter continuare a mantenere regolari rapporti con i figli;

in data 3 luglio 2000, il Tribunale per i Minorenni de L'Aquila investiva i servizi sociali di Vasto della vicenda per cui il Signor Menna veniva informato che da quel momento doveva far riferimento alla suddetta struttura pubblica;

il 25 settembre 2000 il Signor Menna aveva presentato istanza al Tribunale dei Minorenni de L'Aquila affinché disponesse l'acquisizione delle relazioni e del carteggio esistente presso il consultorio familiare di Vasto cui il Menna si era rivolto dopo la fine della convivenza con la Sig.ra Avallone, madre dei minori suddetti, e nello specifico dei contatti da lui avuti con le dottoresse Laura Tartagli e Cimino;

nel frattempo, il 9 luglio 2000, la signora Avallone si trasferiva con i figli da Vasto a Bolzano con la motivazione che lì lei aveva trovato ottime opportunità di lavoro;

in conseguenza di tale trasferimento (presunto rapporto lavorativo della madre a Bolzano e luogo di domicilio dei minori) il Tribunale per i minorenni del L'Aquila, con sentenza n.107/2000 del 24 novembre 2000, comunicata al Menna il 18 dicembre 2000, dichiarava la propria incompetenza territoriale, individuando nel Tribunale per i Minorenni di Bolzano il nuovo Ufficio giudiziario competente,

si chiede di conoscere:

se sia umanamente e giuridicamente accettabile che i Tribunali per i Minori (nella specie quello de L'Aquila) operino senza sentire i diretti interessati, neppure quando essi, come il Menna, ne abbiano fatto richiesta, e per di più omettendo di prendere atto del lavoro svolto da operatori sociali, come nella specie il consultorio familiare di Vasto, che, essendo intervenuto nei momenti più critici delle vicende familiari, sono senza dubbio in grado di offrire validi contributi alla decisione dei giudici;

quali tutele possa avere il genitore non affidatario qualora l'ex convivente (affidatario) si trasferisca in altra sede determinando il trasferimento di tutta l'attività giudiziaria inerente l'affidamento dei minori.

(4-22431)

BIANCO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'epidemia di afta epizootica manifestatasi nel Regno Unito ha determinato nel nostro Paese l'adozione di misure preventive straordinarie per un principio di tranquillità e di salvaguardia dei consumatori e dei produttori, anche in anticipo rispetto alle direttive comunitarie;

che nonostante fosse in vigore il blocco delle importazioni di ovini, suini, e materiale genetico e delle importazioni di carne bovina e di latte dal Regno Unito in Italia sono state importate da quel Paese, proprio nell'ultimo mese di febbraio, tre partite di ovini e sette partite di suini e che queste dieci partite di animali, che potrebbero aver contratto l'afta, sono state individuate soltanto attraverso il sistema informativo comunitario sugli scambi degli animali vivi,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Governo per verificare se le norme in vigore siano state correttamente applicate e se le stesse si siano rivelate adeguate per approntare tutte le misure necessarie per la salvaguardia della salute pubblica e per la tutela del settore zootecnico italiano già troppo penalizzato, in questi ultimi mesi, dalla crisi della BSE.

(4-22432)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della difesa, della sanità e dell'ambiente.* – Per conoscere, in relazione al linfoma contratto dal marinaio Crispino Adragna durante il suo periodo di servizio presso la stazione radar di Pantelleria, in cui si trovò esposto a intense emissioni radar e tenuto

conto che sulla torre erano state collegate anche apparecchiature televisive:

se l'Adragna fosse stato sottoposto a vaccini;

quali sono gli effettivi ricoveri a cui sia stato soggetto; dal foglio matricolare appaiono 5 ricoveri di cui uno presso l'ospedale civile di Pantelleria, tre presso l'ospedale militare di Taranto e uno presso l'ospedale militare di Augusta;

a quali turnazioni sia stato esposto l'Adragna durante il servizio;

inoltre, quali siano stati i controlli eseguiti sulla torre aeroportuale di Pantelleria in merito alle radiazioni emesse e ai possibili effetti sulle persone e sull'ambiente e se siano stati emanati gli appositi certificati di agibilità della stazione stessa.

(4-22433)

*RUSSO SPENA. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Premesso che:*

a seguito della revoca della concessione alla Società Cosavid di Carini (Palermo), da parte delle Ferrovie dello Stato, sono state sospese tutte le commesse, ad eccezione del completamento del tratto ferroviario-metropolitano Carini-Punta Raisi;

la COSAVID ha richiesto il risarcimento danni per l'impegno finanziario derivato dall'acquisto di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori, adesso interrotti con la motivazione, da parte delle FS, di bandire un'altra gara d'appalto;

rilevato che con il completamento del tratto di metropolitana da Carini a Punta Raisi vi è il rischio concreto che scattino i licenziamenti per i 70 operai della Cosavid,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario, in attesa dell'espletamento di una nuova gara d'appalto, intervenire presso le Ferrovie dello Stato per assicurare la continuità occupazionale ai lavoratori della Cosavid, a partire dalla realizzazione della stazione di Fondo Orsa presso il Comune di Cinisi.

(4-22434)

*RUSSO SPENA. – Ai Ministri della difesa, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente. – Per conoscere:*

se nel poligono di Nettuno siano stati sparati proiettili all'uranio per esperimenti balistici comparativi nella percentuale di uno su cento proiettili;

inoltre, se nel deposito di Cecina, oltre a proiettili all'uranio, siano stoccati materiali per la guerra chimica come l'iprite, che avrebbero dovuto essere stati distrutti da molti anni e ciò tenendo anche conto di quanto accadde per le armi chimiche stoccate a Civitavecchia;

infine, se nel poligono di Monterotondo siano state distrutte armi all'uranio.

(4-22435)

SERENA, DANIELI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il Comune di Morgano (Treviso) ha approvato in data 5 ottobre 2000, delibera n. 39, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le Associazioni senza fini di lucro e le Pro Loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo 155/97 in materia di «Igiene dei prodotti alimentari» e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di Pro Loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», e la successiva circolare del Ministero delle finanze n° 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di Pro Loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita: «Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministero delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità»,

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle Pro Loco come già disposto dalla legge 62/92 che disponeva: «Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni Pro

Loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n° 398, a favore delle società sportive»;

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con Istituzioni ed Enti Pubblici quali i Comuni e le Comunità Montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di consentire ulteriori snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-22436)

ASCIUTTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

ai sensi della circolare n. 10 del 5 dicembre della Presidenza del Consiglio dei ministri, «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia» e successive modificazioni le domande ed i progetti per l'ammissione alle provvidenze previste per l'anno 2001 dovevano essere perentoriamente presentati entro il 31 dicembre 2000;

a progetti già presentati, ad impegni finanziari presi e ad attività già iniziata da parte degli organismi interessati il Ministro ha comunicato nei giorni scorsi che quanto prima provvederà all'emanazione di nuovi criteri per l'ammissione alle provvidenze previste per il 2001 con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in riferimento al decreto legislativo n. 492 del 1998;

l'eventuale emanazione di detti regolamenti, in tale situazione non recuperabile nemmeno con la riapertura dei termini per la presentazione dei progetti, comporterebbe l'esclusione dalle possibilità di sovvenzionamento di un notevole numero di organismi che agiscono in tali settori creando non solo un notevole danno ma anche gravi ripercussioni dal punto di vista occupazionale;

la legge n. 203 del 30 maggio 1995, come modificata dalla legge n. 650 del 23 gennaio 1996, articolo 71, prevede che i regolamenti relativi ai criteri e alle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo siano adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e cioè con decreto

del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato,

si chiede di sapere come mai il Ministro in indirizzo abbia annunciato che detti regolamenti saranno a breve pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* eliminando quindi il parere di Camera e Senato e gli altri necessari adempimenti ai sensi del comma 2, articolo 17, della legge n. 400 del 1988 nonché evitando un confronto opportuno e necessario in considerazione anche del fatto che dall'emanazione degli stessi deriverebbe l'abrogazione di leggi esistenti tra le quali la legge n. 800 del 1967.

(4-22437)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la situazione del porto di Torre San Giovanni (Marina di Ugento) è di recente ulteriormente peggiorata e divenuta di più difficile soluzione, in quanto nessun intervento concreto è stato preso per rimuovere la presenza di alghe e di sabbia che hanno invaso l'insenatura;

che il problema è di drammatica attualità e di grande interesse, in quanto oltre a coinvolgere un'intera comunità di pescatori che non potendo navigare all'interno della rada sono impossibilitati al lavoro, coinvolge anche lo sviluppo turistico economico della zona;

che centinaia di famiglie di pescatori, che da tempo remoto esplicano la propria attività nella pesca quale unico sostegno, stanno attualmente sopravvivendo con un misero sussidio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per rendere agibile la navigazione all'interno del porto di Torre San Giovanni con opere strutturali che siano idonee a risolvere una volta per tutte il problema.

(4-22438)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che i motivi logici e pratici secondo i quali venne istituita la sede INPS di Casarano (Lecce) sono oggi più che mai validi, in quanto la suddetta sede serve il più vasto bacino di imprese, di popolazione e di lavoratori della provincia di Lecce;

che alla sede, per inspiegabili motivi, non vengono più destinati né direttore né dipendenti in numero sufficiente a disimpegnare le normali funzioni;

che la massa di lavoro arretrato si è ormai attestata su livelli insostenibili;

che tutte le problematiche connesse al settore agricolo non vengono prese in considerazione;

che non è ragionevole pensare che il problema si possa risolvere inviando presso la sede di Casarano personale in trasferta da Bari, con ingenti aggravii di costi per l'amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza potenziando definitivamente la sede INPS di Casarano.

(4-22439)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*9<sup>a</sup> Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-04351, del senatore Saracco, sulla rottamazione dei mezzi meccanici agricoli.